

Determinazione n. 97/2021

Oggetto: Protocollo di Sicurezza Aziendale Anticontagio COVID-19, versione 1.7 del 3 maggio 2021, preso d'atto e approvazione.

Il sottoscritto dott. Alfonso TONO, nella propria qualità di Amministratore Unico dell'Arechi Multiservice SpA:

Visto

- Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n 27;
- Il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla Legge 22 aprile 2020, n 35;
- Il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n 74;
- Il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 19 convertito dalla Legge 22 aprile 2020, n 35;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
- Il Decreto legge 22 aprile 2021, n.52
- Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 n. 5443;
- Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 n. 14915;
- Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 n. 17644;
- Circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020 n. 18584;
- Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 n. 32850;
- Circolare del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2021 n. 705;
- Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 n. 15127;
- Circolare Interministeriale del 4 settembre 2020 n. 13;

Considerato

- Che in data 14 marzo 2020 si è svolta a Palazzo Chigi la videoconferenza tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i ministri competenti e le parti sociali. Nel corso dell'incontro è stato siglato tra sindacati e associazioni di categoria, il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Che in data 24 aprile 2020, è stato integrato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute. Tale protocollo è stato recepito nel DPCM del 26 aprile 2020.
- Che in data 06 aprile 2021 è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" tra il governo e le parti sociali, acquisito al protocollo aziendale con il n.2186 del 08/04/2021, e trasmesso ai componenti del Comitato per l'applicazione e la verifica e delle regole del protocollo.

Determina

Di prendere atto e di approvare il protocollo di sicurezza aziendale anticontagio Covid 19, aggiornato al 3 maggio 2021, versione 1.7, redatto dall'ing. Giovanni Ragosa,


L' Amministratore Unico
Dott. Alfonso Tono



Arechi Multiservice S.p.A.
Viale Andrea De Luca, 22/I
84131 Salerno

PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE **ANTICONTAGIO COVID-19** (ver. 1.7)

Aggiornamento al "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del virus SARS-COV 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021



Documento composto da 24 pagine numerate.

Redazione a cura dell'Ing. Giovanni Ragosa

Approvazione con determina n. ~~2621~~ prot. n. ~~2621~~ del 03/05/2021

Lista di distribuzione:

Comitato per l'Applicazione e la Verifica delle Regole del Protocollo di Regolamentazione e Responsabili Aziendali.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID-19

Indice

Indice	2
PREMESSA	3
INTRODUZIONE.....	3
DISPOSIZIONI NORMATIVE RICHIAMATE NEL PROTOCOLLO DEL 6 APRILE 2021	4
OBIETTIVO	4
INFORMAZIONE.....	5
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	5
ATTIVITÀ DI SCREENING E CONTROLLI SANITARI	6
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12 APRILE 2021:	6
CONTATTO STRETTO	9
INGRESSO IN AZIENDA DEI DIPENDENTI DELL'ARECHI MULTISERVICE SPA	9
RILEVAZIONE O AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA	10
SERVIZIO DI GUARDIANIA E SORVEGLIANZA MUSEALE.....	11
MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI/UTENTI/PUBBLICO	11
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA	12
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.....	12
UTILIZZO DI AUTOMEZZI AZIENDALI	13
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	14
GESTIONE SPAZI COMUNI	14
Gestione Di Una Persona Sintomatica In Azienda.....	16
Gestione di contatti a rischio	16
Kit protettivo.....	17
Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RIs.....	17
COSTITUZIONE DEL COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	17
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	18
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA IN ENTRATA	19
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	20
ALLEGATI:	21

PREMESSA

Il 6 aprile 2021, Governo e Parti Sociali si sono riuniti per siglare il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID -19 negli ambienti di lavoro" documento che aggiorna le indicazioni contenute all'interno dei Protocolli del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020. La revisione dei Protocolli ha comportato implementazioni e specificazioni di alcuni punti del documento, aggiornandolo anche alla luce delle disposizioni normative succedutesi.

Nel documento viene ribadito:

- Che il contagio da virus SARS-CoV-2 è un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione;
- Che la mancata attuazione del Protocollo e la mancanza di adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- Che si deve fare ricorso al lavoro agile o da remoto e agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
- Che devono essere limitati gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

INTRODUZIONE

SARS-CoV-2 (abbreviazione di Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) è un nuovo tipo di coronavirus. COVID-19 (abbreviazione di Coronavirus Disease 2019) indica le patologie causate dal virus SARS-CoV-2.

Il Coronavirus SARS COV-2, che ha causato la sindrome COVID-19, provoca una infezione delle vie respiratorie la cui sintomatologia all'inizio prevede febbre oltre **37,5 °C**, tosse, dolori muscolari e complicazioni a livello polmonare.

Per gestire l'emergenza si è reso necessario adottare misure specifiche rivolte alla popolazione generale quali il **distanziamento fisico** (distanza interpersonale non inferiore a un metro), **la rigorosa igiene delle mani e degli ambienti**, l'uso delle **protezioni delle vie respiratorie** e la necessità di **continui ricambi d'aria** nei luoghi chiusi.

Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, le parti sociali (sindacati e Imprese), con il contributo dell'INAIL hanno sottoscritto con il governo il 14 marzo e il 24 aprile 2020 il "**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.**" Il documento è stato inserito come allegato in tutti i DPCM recanti le misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19 emanati a partire dal 26 aprile 2020, per ultimo e per tutti "Allegato 12, DPCM 13 ottobre 2020.

In data 6 aprile 2021 il protocollo è stato aggiornato con nuove misure e considerando i vari provvedimenti adottati dal Governo in particolare del DPCM 2 marzo 2021 e da quanto emanato dal Ministero della Salute.

Anche se tale protocollo non è stato inserito in nessun testo normativo si ritiene necessario procedere all'aggiornamento del protocollo di sicurezza aziendale anti-contagio COVID 19, prot. 5685 dell'11 novembre 2021, vers.1.6.

I componenti del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione sono stati messi al corrente del nuovo protocollo ed al momento non hanno ritenuto necessario far pervenire osservazioni o altro.

DISPOSIZIONI NORMATIVE RICHIAMATE NEL PROTOCOLLO DEL 6 APRILE 2021

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., art.74.
- DPCM 2 marzo 2021 artt. 4; 25, comma 7; 30 e allegati 9,12 e 13;
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, artt. 5 comma 1; 16 comma 1; 14 comma 1; 26.
- Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n.35, artt. 1 comma 1 lettera d).
- Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n.74, art. 1.
- Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito dalla Legge 25 settembre 2020, n.124, art. 1/bis.
- Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, n. 5443.
- Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915.
- Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644.
- Circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020, n. 18584.
- Circolare Interministeriale del 4 settembre 2020, n. 13.
- Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, n. 32850.
- Circolare del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2021, n. 705.
- Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127

OBIETTIVO

L' Arechi Multiservice Spa, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente protocollo le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti e dai visitatori esterni.

Oobiettivo del presente protocollo è rendere l'Arechi Multiservice Spa un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato al nuovo coronavirus del 2019. COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus.

SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non era stato precedentemente identificato nell'uomo.

Le attuali evidenze suggeriscono che il SARS-CoV-2 si diffonde da persona a persona:

- In modo diretto
- In modo indiretto (attraverso oggetti o superfici contaminati)
- Per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva, secrezioni respiratorie o goccioline droplet).

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato "emergenza di sanità pubblica di interesse Internazionale" l'epidemia di coronavirus in Cina.

Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo



dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Il giorno 11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dopo aver valutato i livelli di gravità e diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ha dichiarato che il focolaio di COVID-19 può essere considerato una pandemia.

INFORMAZIONE

L'Arechi Multiservice S.p.A. ha informato i propri lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant e infografiche informative.

In particolare, le informazioni riguardano:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter entrare o di non poter permanere in azienda e di dovere dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
- L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nell'accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Per il periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'Arechi Multiservice S.p.A., avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, ha disposto la chiusura momentanea di alcuni servizi o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso lavoro agile o da remoto.

Inoltre, in ottemperanza ai DPCM e alle ordinanze regionali, l'azienda ha messo in essere le seguenti misure:

- o Utilizzo del lavoro agile per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, servizi amministrativi, per il servizio verifiche impianti termici (inserimento pratiche nel catasto impianti termici) ...
- o Ammortizzatori sociali, anche in deroga, per i quali sono stati interessati il servizio VIT, personale di struttura e gli addetti alla guardiania e sorveglianza museale.
- o Sospensione e annullamento dei controlli presso l'utenza del Servizio verifiche impianti termici.
- o Non sono stati utilizzati i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Successivamente il personale che afferisce alla sede aziendale ha usufruito del lavoro agile in modalità semplificata ai sensi del D.lgs. 81/2007 che in base alla classificazione della regione Campania in zona gialla, arancione o rossa è stato distribuito su quattro o tre giorni in presenza presso la sede.

Le attività di guardiania e sorveglianza museale sono avvenute in applicazione delle procedure messe in campo dall'Amministrazione Provinciale che tra l'altro ha rafforzato anche la distanza di sicurezza portandola a 2 metri.

Per evitare assembramenti presso la sede aziendale, gli operai e parte degli impiegati che facevano riferimento sede di viale Andrea De Luca, continuano a recarsi presso il cantiere da lavoro dalle loro abitazioni ed a ritornarci fine turno con gli automezzi aziendali a loro affidati. Lo spogliatoio è stato chiuso e sono stati prorogati i contratti con la società di full-rent per permettere un maggior distanziamento negli automezzi dei lavoratori.

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Le riunioni in presenza, dettate dalla necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, avvengono con la partecipazione minima necessaria e, comunque, garantendo il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione del locale e l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica e di tenersi al pianoterra nella sala conferenza o al terzo piano.

ATTIVITÀ DI SCREENING E CONTROLLI SANITARI

L'Azienda si è riservata a tutela della salute dei propri lavoratori di effettuare screening e controlli sanitari di concerto con il medico competente e sulla base delle nuove scoperte scientifiche, sempre su base volontaria e dietro l'acquisizione del consenso scritto dei lavoratori. In caso di segnalazione di un dipendente positivo, i contatti stretti vengono sottoposti, su base volontaria, a tampone antigenico per escludere che il contagio si possa essere propagata all'interno dell'Azienda.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12 APRILE 2021:

INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA.

La circolare del 12 aprile 2021 integra e sostituisce la circolare del 12 ottobre 2020 con lo scopo di offrire indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dopo l'assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro tramite il medico competente.

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

I lavoratori che in seguito all'infezione da COVID-19, si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia. I soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. Il Medico Competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero



ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, comma 2 lettera e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (visita precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa del sintomo (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020). Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il



rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Nella fattispecie non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l' idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lettera e-ter) del D.lgs. 81/08.


E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che, rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente.

CONDIZIONE DI ASSENZA	CONDIZIONI PER IL RIENTRO
LAVORATORE POSITIVO CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO	TAMPONE MOLECOLARE NEGATIVO; NECESSARIA VISITA DI RIAMMISSIONE DEL MC INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DELLA MALATTIA
LAVORATORE POSITIVO SINTOMATICO	ASSENZA IN ISOLAMENTO DA ALMENO 10 GG; ASSENZA DI SINTOMI DA ALMENO 3 GG; TAMPONE MOLECOLARE NEGATIVO INVIATO AL DATORE DI LAVORO PER IL TRAMITE DEL MC
LAVORATORE POSITIVO ASINTOMATICO	ASSENZA IN ISOLAMENTO DA ALMENO 10 GG; TAMPONE MOLECOLARE NEGATIVO INVIATO AL DATORE DI LAVORO PER IL TRAMITE DEL MC
LAVORATORE POSITIVO A LUNGO TERMINE (POSITIVITÀ OLTRE IL 21° GIORNO)	TAMPONE MOLECOLARE O ANTIGENICO NEGATIVO EFFETTUATO IN STRUTTURA ACCREDITATA O AUTORIZZATA DAL SERVIZIO SANITARIO INVIATO AL DATORE DI LAVORO PER IL TRAMITE DEL MC
LAVORATORE CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO	QUARANTENA DI 10 GIORNI DALL'ULTIMO CONTATTO CON IL CASO POSITIVO; RIENTRO CON TAMPONE MOLECOLARE O ANTIGENICO NEGATIVO

NOTA BENE 1: i Lavoratori negativizzati certificati, pur con convivente ancora positivo, possono essere riammessi in servizio.

NOTA BENE 2: la comunicazione al DdL tramite il MC equivale ad informazione condivisa e non a certificazione, attualmente non richiesta. Si consiglia l'invio contestuale al MC e per conoscenza al DdL per accelerare i tempi di rientro, non essendoci bisogno di visita medica.



CONTATTO STRETTO

Si definisce "contatto stretto" secondo il Ministero della Salute di un caso probabile o confermato:

- o Una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- o Una persona che ha avuto un contatto fisico e/o un contatto diretto a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- o Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, ...) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- o Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.

Dopo un contatto stretto con una persona affetta da COVID-19 è obbligatorio mantenere un isolamento di almeno 10 giorni prima di effettuare il tampone.

INGRESSO IN AZIENDA DEI DIPENDENTI DELL'ARECHI MULTISERVICE SPA

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, la misurazione sarà ripetuta dopo 5', nel caso che il valore sia di nuovo superiore a 37,5 °C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Attualmente esiste una rilevazione della temperatura corporea senza operatore, il lavoratore dopo aver misurato la propria temperatura riporta su apposito registro i dati (non sensibili) che attestano che ha rispettato la procedura.

Nel caso di cattivo funzionamento si procede alla misurazione tramite termometro ad infrarossi in dotazione alla portineria.


Le persone con temperatura superiore ai 37,5 °C saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine se non già in possesso, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

I colleghi e il personale con i quali sono venuti a contatto (contact tracing), se il caso viene confermato saranno considerati contatti stretti.

L'Arechi Multiservice S.p.A. informa preventivamente il personale e, chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS e del Ministero della Salute. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lettera h) e i).

E' prevista una porta di entrata e due porte di uscita, l'ingresso è individuato nella porta a vetri situata nella parte anteriore della sede mentre l'uscita è individuata nelle porte di emergenza lato sud e lato nord.

L'ingresso degli impiegati avviene dalle 07:45 alle ore 08:10 e data l'esiguità del numero non si sono riscontrati assembramenti, l'uscita prevista per le ore 16:30 viene convogliata sulle due porte di emergenza evitando così gli assembramenti in prossimità dei rilevatori di presenza.



RILEVAZIONE O AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA

Nel rispetto del DPCM del 26 aprile 2020 e dell'Ordinanza n. 39 della Regione Campania e come da protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio, l'Arechi Multiservice S.p.A. rileva la temperatura in entrata del personale dipendente e non. Per la sede aziendale la misurazione avviene all'ingresso in modo autonomo, nel caso di mancato funzionamento della strumentazione la misurazione con termometro ad infrarossi (senza contatto) è effettuata da parte degli addetti sig.ra Reciniello Filomena o rag. Spisso Antonio o sig.ra Gigantino Samanta o dott.ssa Scorziello Anna. I lavoratori dell'Arechi Multiservice S.p.A. e i visitatori sono portati a conoscenza della motivazione della misurazione tramite l'Informativa trattamento dati personali esposta presso l'ingresso:

- Per i lavoratori che lavorano presso la sede aziendale viene rilevata la temperatura secondo le modalità sopra riportate, ed essi sottoscrivono per l'informativa del trattamento dei dati personali;
- Per i lavoratori dell'Arechi Multiservice S.p.A. che frequentano la sede saltuariamente o per i quali che rientrano dopo una assenza di una settimana viene richiesto sottoscrivere l'autocertificazione e di prestare il consenso al trattamento dei dati.
- Per i visitatori esterni si procede al rilievo della temperatura e si richiede di autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria apponendo la firma per consenso e conferma sul registro.

In caso di rifiuto sarà precluso l'ingresso.

- **In tutti i casi la rilevazione di temperatura con valori superiore a 37,5° impedirà nel rispetto della salute dei lavoratori dell'Arechi Multiservice S.p.A., l'ingresso in sede.**

I lavoratori fuori sede comunicano al loro responsabile, prima di entrare in servizio di aver provveduto autonomamente alla rilevazione della temperatura:

- o e nel caso che tale valore è inferiore al valore di 37,5°C possono prendere servizio,
- o In caso di superamento di tale valore non possono prendere servizio e dovranno prendere contatti con il proprio Medico di Medicina Generale.

Sarà a cura dei preposti aziendali (geom. Lovito Angelo e rag. Fortunato Francesco Maria per il servizio manutenzioni immobili e ing. Langone Biagio e geom. Salerno Alfredo per il servizio manutenzione strade), rilevare la temperatura corporea dei lavoratori nell'arco della giornata tramite i termometri ad infrarossi in loro dotazione.

I lavoratori che non fanno riferimento alla sede, dopo essere sottoposti ai controlli di rito, non possono accedere ai piani superiori della sede, ma potranno consegnare o ricevere documentazione dalla reception, o essere sottoposti a interventi formativi o a riunioni/incontri presso la sala conferenza al pianoterra. L'ufficio protocollo al pianoterra sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00, solo per casi eccezionali potrà essere utilizzato il protocollo del terzo piano.

Per i dipendenti di struttura potrà essere utilizzato l'ufficio protocollo presente al terzo piano.

SERVIZIO DI GUARDIANIA E SORVEGLIANZA MUSEALE

Gli addetti alla guardiania e sorveglianza museale oltre a quanto previsto per gli altri lavoratori devono rispettare anche quanto previsto dal "Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali" della Provincia di Salerno che si riporta di seguito:

- o Divieto assoluto dei lavoratori di rimanere contemporaneamente nello stesso ambiente per un tempo superiore a 10 minuti consecutivi.
- o Rispetto della distanza di almeno due metri tra un lavoratore e l'altro e tra un utente e l'altro e tra eventuali lavoratori di ditte esterne.
- o Obbligo della misurazione della temperatura con i tablet-termoscanner in dotazione, l'ingresso è consentito solo nel caso nel quale sia inferiore a 37,5 °C.
- o Obbligo di indossare sempre la mascherina chirurgica o altro dispositivo di classe superiore, nonché la visiera in dotazione in tutti i luoghi di lavoro al chiuso e all'aperto.
- o Aprire frequentemente le finestre ed areggiare l'ambiente di lavoro.

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI/UTENTI/PUBBLICO

Per l'accesso di visitatori/fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti.

Per quanto possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla una distanza superiore a un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è fatto divieto di utilizzo dei servizi igienici.

Per la consegna della corrispondenza, l'operatore sarà sottoposto a controllo della temperatura e consegnerà e ritirerà eventuale corrispondenza senza venire a contatto con il personale dell'Arechi Multiservice S.p.A.

L'addetto al rifornimento e alla manutenzione dei distributori automatici dopo i controlli di rito, rimarrà in azienda il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività senza che abbia contatto con il personale aziendale, è prevista la sanificazione periodica dei distributori, tale intervento viene registrato reso visibile agli utilizzatori.

E' stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori/utenti; qualora fosse necessario l'ingresso di persone esterne, le stesse dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.

Il personale esterno prima di recarsi in azienda deve comunicare la sua visita e verrà ridotto al minimo indispensabile il transito e la permanenza in azienda.

La consegna di documentazione da parte di utenti/pubblico è possibile nei giorni di apertura della sede aziendale e dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e avverrà nel rispetto delle norme sempre al pianoterra della sede, se necessario si provvederà anche all'apposizione del protocollo aziendale. Per gli imprevisti e per le situazioni di emergenza, dietro autorizzazione, sarà possibile utilizzare il protocollo al terzo piano: l'operatore alla Reception ritira la documentazione da protocollare e la inoltra all'ufficio Protocollo al terzo piano, il quale dopo aver effettuato le operazioni di protocollatura fa pervenire la documentazione alla Reception che provvederà alla consegna all'operatore esterno che dovrà rimanere in attesa al piano terra.

La Reception per l'inoltro e ritiro della documentazione si potrà avvalere del personale di sede.

Per evitare assembramenti e contatti non necessari per la trasmissione della documentazione verso l'Azienda deve essere utilizzato preferenzialmente il canale telematico tramite e-mail o Posta Elettronica Certificata.

Gli incontri/riunioni con i visitatori esterni dovranno tenersi esclusivamente presso la sala conferenze con il numero minimo di persone e rispettando il distanziamento e l'utilizzo delle mascherine chirurgiche.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

L'azienda assicura la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni attraverso la ditta di pulizia affidataria del servizio di pulizia della sede aziendale.

La sanificazione periodica e straordinaria dei locali è stata affidata a una ditta specializzata che, alla fine delle operazioni rilascia idonea certificazione.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione periodica dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

È garantita la pulizia prima dell'inizio del lavoro e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati prodotti.

L'azienda in ottemperanza alle Indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia.

Gli automezzi aziendali dopo il lavaggio periodico sono sottoposti alla sanificazione dell'abitacolo.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

Durante l'utilizzo degli automezzi va garantita e rispettata la distanza di sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, privilegiando l'utilizzo al solo autista ed l'eventuale passeggero sul sedile posteriore, quando è presente un altro passeggero è obbligatoria la mascherina chirurgica per entrambi. L'utilizzo costante e corretto della


mascherina chirurgica garantisce la protezione dal contagio gli altri lavoratori presente nell'abitacolo dell'automezzo.

UTILIZZO DI AUTOMEZZI AZIENDALI

Per le squadre di lavoro come riportato dal chiarimento n. 5 del 13 marzo 2020 della Regione Campania è consentita la deroga al distanziamento; in uno spazio ristretto quale un'automobile è ammessa anche la contemporaneità di più persone, posizionate vicine ai finestrini e con mascherine, dovrà essere evitato l'uso promiscuo della stessa automobile e i componenti dovranno far parte della stessa squadra che come riportato nelle ultime norme mantengono rapporti interpersonali stretti (40 h/settimana). Particolare attenzione bisogna porre al ricambio di aria.


Per i furgoni e autocarri che hanno sedili divisi vale lo stesso discorso delle automobili, evitando contatti stretti, obbligo di indossare le mascherine, areare in continuazione l'abitacolo e gli utilizzatori devono essere sempre gli stessi.

Gerarchia di occupazione posti sulle automobili.



Per le automobili vanno occupati i posti nel seguente ordine 1 (autista), 2 (passaggero sul sedile posteriore lato opposto l'autista), 3 (passaggero sul sedile posteriore, dietro l'autista), 4 (passaggero su sedile a fianco autista) il posto 4 deve rimanere libero.

Gerarchia di occupazione posti sugli automezzi a tre posti:



Per gli autocarri e i furgoni a tre posti va occupato dopo l'autista (1), prima il posto 2 (passaggero vicino al finestrino) e, successivamente il 3.

Per i furgoni a due posti valgono le condizioni generali sopra riportate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, coprendo bocca e naso.
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e al chiuso e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, conformemente alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono gli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, l'uso obbligatorio delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

Per il personale che può venire a contatto con personale esterno è previsto l'utilizzo della maschera a norma EN 149:2001 FFPP2 o FFPP3, ad esempio l'addetta/o alla reception, personale addetto alle verifiche impianti termici con ricezione utenza/manutentori, addetti alla guardiania museale, in aggiunta alla visiera a protezione degli occhi.

GESTIONE SPAZI COMUNI


L'accesso agli spazi comuni, compresa la mensa aziendale e gli spogliatoi (attualmente chiusi) è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.

L'utilizzo della mensa è prevista per un massimo di n. 4 occupanti per volta, quindi tale spazio deve essere utilizzato per il tempo strettamente necessario.

Nella sede non sono previste aree fumatori, tra l'altro secondo recenti studi il tabagismo accentua la sensibilità al virus.

Considerata l'assegnazione degli automezzi ai lavoratori e venendo meno la loro presenza presso la sede aziendale gli spogliatoi non sono utilizzati eliminando occasioni di assembramento.

E' garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera.




FORMAZIONE

L'art. 25 del DPCM del 2 marzo 2021 stabilisce che: "sono consentiti in presenza i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza in coerenza con i limiti normativi vigenti a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al "DOCUMENTO TECNICO SULLA POSSIBILE RIMODULAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DAL CONTAGIO DA SARS-COV 2 NEI LUOGHI DI LAVORO E STRATEGIE DI PREVENZIONE" pubblicato dall'INAIL.

È comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

L'Arechi Multiservice S.p.A. ha riattivato i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza in presenza per i solo lavoratori Interni. Pertanto, oltre alle attività formative in videoconferenza, possono essere tenuti corsi di formazione in presenza presso la sala conferenza dell'Arechi Multiservice S.p.A., al piano terra della sede aziendale applicando uno scrupoloso protocollo anti-contagio COVID-19 per l'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione. Tale protocollo, rispecchia le misure che garantiscono un livello di sicurezza conformemente a quello previsto nelle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" e nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro".

1. Lo svolgimento dei corsi verrà effettuato all'interno della sala conferenza dell'Arechi Multiservice S.p.A., situata al pianoterra della sede aziendale dotata di una superficie di oltre 65 mq, sono previsti un numero massimo di 15 discenti, le posizioni delle sedie sono individuate da nastro adesivo posto sul pavimento.
2. Pur essendo presenti efficienti impianti di climatizzazione e ricambio aria senza ricircolo, in relazione alle condizioni di temperatura e meteorologiche esterne, sarà garantita anche un'aerazione naturale tramite l'apertura delle superfici finestrate.
3. Pur limitando il numero di persone che potranno partecipare alla attività formativa, i discenti dovranno rispettare le seguenti indicazioni (esposte all'ingresso e in vari punti presso i locali), durante l'accesso e la presenza nei locali:
 - a. L'accesso e la permanenza alla sala sarà consentito solo utilizzando **mascherina** di tipo chirurgico o FFP2 senza valvola.
 - b. Anche il docente dovrà indossare una mascherina di tipo chirurgico o, in alternativa, uno schermo facciale.
 - c. Durante l'accesso e la permanenza nei locali dovrà sempre essere **mantenuta una distanza non inferiore a 1 m da altre persone**.
 - d. Al momento dell'accesso verrà **misurata la temperatura corporea dei partecipanti** e qualora sia rilevata una temperatura superiore a 37,5 °C, si ripeterà la misura dopo 5' e, qualora la seconda misura rilevi ancora una temperatura superiore a 37,5 °C si impedirà l'accesso al partecipante.



- e. I partecipanti dovranno igienizzare le mani al momento dell'accesso mediante lavaggio con acqua e sapone o con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione.
 - f. I partecipanti provvederanno a firmare il registro, sia all'ingresso che all'uscita, solo dopo il completamento del punto precedente, sotto la supervisione del docente.
 - g. I partecipanti potranno utilizzare le **sedie**, disposte tra loro ad una distanza non inferiore a 1 m. Durante tutta l'attività formativa, ogni partecipante dovrà quindi utilizzare sempre la stessa sedia, non potrà scambiarla con altri partecipanti né spostarla dal punto in cui è posizionata.
4. I discenti dovranno provvedere a lavarsi le mani prima e dopo l'accesso **ai servizi igienici.**
 5. L'uso dei **distributori automatici di bevande e snack** è consentito ai discenti uno per volta e solo per il tempo necessario a prelevare e consumare la bevanda/snack. Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti nelle immediate vicinanze per la pulizia delle superfici (tastiera distributori automatici bevande e snack).
 6. Al termine di ogni giornata formativa e in ogni caso prima del riutilizzo i locali saranno puliti e igienizzati da impresa di pulizia abilitata ai sensi del D.M. 274/1997.

Gestione Di Una Persona Sintomatica In Azienda

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Personale dipendente o collaboratore. Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, dovrà interrompere immediatamente l'attività lavorativa comunicandolo al datore di lavoro. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG.

Gestione di contatti a rischio

L'azienda nel caso che venga a conoscenza di un caso di positività tra il proprio personale, prende immediati contatti con il Comune e con la ASL competente. Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all'Identificazione di tutti i contatti e potrà stabilire le misure di isolamento, quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. L'azienda e tutto il personale è tenuto a favorire la



massima collaborazione in questa fase, e potrà in essere, secondo quanto ritenuto dall'autorità sanitaria, ogni misura necessaria a tutela del personale. Il rientro in servizio potrà avvenire solo dietro opportuna presentazione di documentazione attestante la negativizzazione al COVID 19.

Si raccomanda vivamente di scaricare e installare sul proprio smartphone l'APP "IMMUNI".

Nell'eventualità che un dipendente venga a contatto con una persona o abbia un congiunto sottoposto a misure di quarantena, l'Arechi Multiservice S.p.A. verificherà prioritariamente la possibilità dell'utilizzo del lavoro agile e se ciò non fosse possibile si vedrà costretta a mettere in ferie il dipendente.

Kit protettivo

Presso la sede aziendale è disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgiche per il contagiato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.

Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

In questo periodo vengono effettuate in via prioritario le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente collabora con il datore di lavoro e la RLS.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili così come classificati dalla circolare del Ministero della Salute (età e comorbilità).

Il medico competente ha previsto l'aggiornamento della cartella sanitaria di rischio personale mediante la compilazione della scheda di anamnesi personale allegata al presente protocollo.

COSTITUZIONE DEL COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE .

Con determina dell'Amministratore Unico n. 39/2020, acquisita al protocollo aziendale con il numero 1773 del 17/03/2020 è stato costituito il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione costituito dalle seguenti figure:

- Amministratore Unico o suo Delegato;
- Responsabile del Personale
- Responsabile Area Tecnica o suo Delegato;

- RSPP Aziendale;
- RLS;
- RSU impiegati;
- RSU operai.

Il comitato così costituito si avvale della collaborazione del Medico Competente.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il protocollo di regolamentazione verrà aggiornato in funzione dell'emanazione di nuovi DPCM, Decreti Leggi, Leggi, Ordinanze Regionali, Circolari Ministeriali, Linee Guide INAIL, ISS e OMS e in base all'andamento epidemiologico.

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA IN ENTRATA

Come da protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio, nel rispetto degli accordi con le parti sociali e delle normative nazionali e regionali vigenti, la invitiamo a sottoporsi a sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea da parte del personale e mediante strumentazione aventi caratteristiche idonee ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020.

Le precisiamo che non le sarà consentito l'accesso nel caso le venga rilevato una temperatura superiore al limite di 37,5 °C;

DICHIARA:

1. di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea, l'informativa è riportata nella seconda pagina.
2. di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.

Data	Servizio	Cognome	Nome	Valore di temperatura rilevata °C	Firma per consenso alla rilevazione e autocertificazione al punto 2
				<input type="checkbox"/> Inferiore a 37,5 T:	
				<input type="checkbox"/> Inferiore a 37,5 T:	
				<input type="checkbox"/> Inferiore a 37,5 T:	
				<input type="checkbox"/> Inferiore a 37,5 T:	
				<input type="checkbox"/> Inferiore a 37,5 T:	
				<input type="checkbox"/> Inferiore a 37,5 °C T:	
				<input type="checkbox"/> Inferiore a 37,5 T:	
				<input type="checkbox"/> Inferiore a 37,5 T:	



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Al sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID 19, accedono ai locali e agli uffici dell'Arechi Multiservice S.p.A. o in altri luoghi comunque riferibili alla medesima società.

Titolare del trattamento

Arechi Multiservice Spa con sede in Viale Andrea De Luca, 22/I 84131 Salerno.

Tel. 089 3061039; Fax: 089 303115 PEC: raccomandata@pec.arechimultiservice.it

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente Informativa, sono oggetto di trattamento:

- a) I dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5 °C;
- b) I dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria e provenienza da zone a rischio.

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono:

- a) Al personale dell'Arechi Multiservice S.p.A. Rispetto a tali Interessati, la presente Informativa integra quella fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro.
- b) Ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori, manutentori di impianti termici e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici dell'Arechi Multiservice S.p.A. in viale Andrea De Luca 22/I - Salerno.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19 in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020.

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'implementazione di tale protocollo.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell'Arechi Multiservice S.p.A. o ad altri luoghi comunque a questi riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dal personale incaricato alla reception aziendale (sig.ra Reciniello Filomena, rag. Spisso Antonio, dott.ssa Scorziello Anna e sig.ra Gigantino Samanta) e dai preposti aziendali (geom. Lovito Angelo e rag. Fortunato Francesco Maria per il servizio manutenzioni immobili e ing. Langone Blagio e geom. Salerno Alfredo per il servizio manutenzione strade).

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea:

nel caso che il valore rilevato risulta inferiore a 37,5°C viene riportato la dicitura " valore inferiore al limite di 37,5°C, ";

nel caso di superamento della soglia di temperatura, il rilievo viene ripetuto dopo 5 minuti, nel caso che il valore sia ancora superiore a 37,5°C, l'interessato viene identificato e registrato per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso dandone comunicazione.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazioni a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. richiesta da parte dell'autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID 19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19 e conservati presso la sede dell'Arechi Multiservice SpA non oltre il termine dello stato di emergenza.

Diritti degli Interessati

In qualsiasi momento, gli Interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.

Le richieste potranno essere rivolte direttamente all'Arechi Multiservice SpA, ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla prevenzione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.



ALLEGATI:

1. COVID-19 Comportamenti da seguire ASL Salerno;
2. Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che li assistono ASL Salerno.
3. Indirizzi mail USCA e U.O. Prevenzione Collettiva ASL Salerno

RACCOMANDAZIONI PER LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE E PER I FAMILIARI CHE LI ASSISTONO

La persona con sospetta o accertata infezione COVID-19 deve stare **lontana** dagli altri familiari, in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.



I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze di giorno e di notte. Ove non possibile, è necessario mantenere sempre una distanza di almeno un metro e mezzo e rendere l'ambiente sempre areato.



Chi assiste il malato deve sempre indossare la mascherina e deve lavare le mani prima e dopo ogni contatto. Deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se contagiato. Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie, feci e urine utilizzando guanti monouso.



È preferibile che il malato utilizzi asciugamani monouso, se non è possibile, deve utilizzare biancheria dedicata che va lavata in lavatrice, come tutti gli altri indumenti, a 60°-90° con un normale detersivo.



Utilizzare contenitori con apertura a pedale dotati di doppio sacchetto, posizionati all'interno della stanza del malato per gettare guanti, fazzoletti, mascherine e altri rifiuti.



Nel caso di isolamento domiciliare va sospesa la raccolta differenziata per evitare l'accumulo di materiali potenzialmente pericolosi che vanno invece eliminati nel bidone dell'indifferenziata.



Pulire e disinfettare con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%, quotidianamente, le superfici della camera da letto e dei servizi igienici del malato.



Se un membro della famiglia mostra i primi sintomi di un'infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, mal di gola e difficoltà respiratorie), contattare il medico curante, la guardia medica o i numeri regionali.



La necessità di raggiungere la struttura sanitaria di riferimento e le sue modalità vengono prese in accordo con il proprio medico curante e con USCA e in caso di intervento urgente col 118. Mai recarsi presso la struttura sanitaria di riferimento attraverso mezzi pubblici ed è preferibile non recarsi con mezzi privati.



Numero Verde Regionale

800.90.96.99

Numero ASL Salerno

089.69.39.60

Per ulteriori informazioni visita i siti www.salute.gov.it e www.protezionecivile.gov.it



ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno



COVID-19

COMPORAMENTI DA SEGUIRE

Se avverti i sintomi (febbre, tosse, etc) **NON** recarti al Pronto Soccorso
contatta il **Medico di Famiglia**, il numero **Asl Salerno 089 693960** o il **118**



Usa sempre la mascherina, anche in famiglia in caso di
visite di non conviventi



Mantieni una distanza interpersonale di almeno 1 metro
sempre, anche in famiglia in caso di visite di non conviventi



Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base
alcolica



Non prendere farmaci antivirali o antibiotici a meno che
non siano prescritti dal medico



Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol



Evita l'uso promiscuo di bicchieri e bottiglie



Evita abbracci e strette di mano

NUMERI E MAIL UTILI

- **Numero Nazionale pubblica utilità - 1500**
- **Emergenza - 118**
- **Numero Verde Regionale - 800.90.96.99**
- **Numero ASL Salerno - 089 693960**
- dp.sep@aslsalerno.it

UNITÀ SPECIALI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE - USCA	E-MAIL
USCA del Distretto n. 60 - Nocera Inf.	ds60.usca@aslsalerno.it
USCA del Distretto n. 61 - Anghi/Scafati	ds61.usca@aslsalerno.it
USCA del Distretto n. 62 - Sarno/Paganì	ds62.usca@aslsalerno.it
USCA del Distretto n. 63 - Cava de' Tirreni/Costa d'Amalfi	ds63.usca@aslsalerno.it ds63.uscamaiori@aslsalerno.it
USCA del Distretto n. 64 - Ebboli/Buccino	ds64.usca@aslsalerno.it
USCA del Distretto n. 65 - Battipaglia	ds65.usca@aslsalerno.it
USCA del Distretto n. 66 - Salerno	ds66.usca@aslsalerno.it
USCA del Distretto n. 67 - M.San Severino	ds67.usca@aslsalerno.it
USCA del Distretto n. 68 - Giffoni Valle Piana	ds68.usca@aslsalerno.it
USCA del Distretto n. 69 - Cpaccio/Roccadaspide	ds69.usca@aslsalerno.it
USCA del Distretto n. 70 - Vallo della Lucania/Agropoli	ds70.uscavallo@aslsalerno.it ds70.uscaagropoli@aslsalerno.it
USCA del Distretto n. 71 - Sapri	ds71.usca@aslsalerno.it
USCA del Distretto n. 72 - Sala Consilina/Polla	ds72.usca@aslsalerno.it emerg@aslsalerno.it

